



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PASCOLI II CARO BERLINGIERI "
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Sec. di 1° grado ad Indirizzo Musicale
Via del Cassano – Rione dei Fiori - 80144 Napoli, Tel. 081/7310180 - Fax 081/2380549
@-mail: naic826005@istruzione.it – Pec: naic826005@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: NAIC826005 – Codice Fiscale: 80037220631 - Codice Univoco: UFTYXI
www.icpascoli2caroberlingieri.edu.it

IC "PASCOLI 2-CARO BERLINGIERI"
Prot. 0010592 del 11/09/2026
VII (Uscita)

Ai docenti collaboratori
Ai responsabili di plesso
A tutti i docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Sito web
Canale telegram

OGGETTO: Obblighi del personale a.s. 2026/27

Il personale tutto è tenuto all'osservanza del proprio orario di servizio così come previsto dal CCNL di categoria .

Assenze e Permessi

La comunicazione delle assenze per malattia deve essere effettuata entro le 7.45 agli uffici di segreteria presso la sede centrale M.Russo, per consentire eventuale predisposizione di visita fiscale sulla piattaforma dedicata e predisporre eventuali sostituzioni nel corso della giornata scolastica. In aggiunta, ove possibile, è bene informare anche il referente di plesso affinché possa provvedere tempestivamente alle sostituzioni.

*I permessi orari dei docenti vanno richiesti in **forma scritta** ai referenti di plesso o al docente collaboratore o al dirigente scolastico. I docenti possono richiedere permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero fino ad un massimo di 2 ore giornaliere, per un totale annuo corrispondente al rispettivo orario di insegnamento. I permessi possono essere concessi subordinatamente alla disponibilità della sostituzione con personale in servizio e dovranno essere recuperati entro i due mesi lavorativi successivi.*

I permessi orari del personale ATA vanno richiesti in forma scritta al DSGA e vanno fruiti secondo le modalità previste dal contratto di lavoro.

In nessun caso il personale può allontanarsi dall'aula o dal posto di servizio assegnato senza giustificato e comprovato motivo.

Eventuali ferie vanno autorizzate preventivamente e quindi richieste al Dirigente scolastico con congruo anticipo (5 gg prima almeno) e con dettagliata motivazione.

Nelle more della sistemazione degli applicativi ARGO i permessi potranno essere chiesti via mail.

In allegato un vademecum per le assenze.

VIGILANZA

PREMESSO CHE:

- la Scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui gli stessi sono a questa affidati;
- l'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli alunni per assicurare loro l'ambiente più idoneo possibile allo svolgimento dell'attività didattica;
- la vigilanza coinvolge a diverso titolo il dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente

Si ricorda che :

i docenti hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 di "assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, ... sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi".

Gli alunni andranno consegnati ai genitori o ai loro delegati o comunque accompagnati al cancello esterno di ingresso quando autorizzati dai genitori all'uscita autonoma.

Si raccomanda una particolare attenzione nella vigilanza degli alunni, oltre che durante l'attività didattica con cambi di docente veloci, durante gli intervalli, le visite guidate e i viaggi di istruzione, le uscite didattiche. Si ribadisce che per quanto attiene l'uso dei bagni, gli insegnanti avranno cura di non far uscire dalla classe più di un alunno per volta e comunque di regolamentare le uscite.

Il personale collaboratore scolastico come previsto nel profilo Area A CCNL Scuola 2006/2009 e ss.mm.ii., "è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo....., di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Conseguentemente i collaboratori scolastici sono tenuti ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica. I collaboratori scolastici addetti al piano terra degli edifici scolastici avranno cura di svolgere inoltre una funzione di accoglienza del pubblico; dovranno cioè chiedere alle persone esterne che si presentino nella scuola il motivo del loro ingresso e indirizzarle presso gli uffici qualora ne abbiano bisogno. Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle aule, anche se genitori degli studenti.

Per opportuna conoscenza si rammenta in sintesi la normativa che attiene alle responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori:

art. 2047 c.c.: *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".* **art. 2048 c.c.:** *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".*

La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell'art. 61 della L. 11/7/80, n. 312, che testualmente recita: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

A titolo semplificativo si ricorda anche che la Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

I collaboratori scolastici sono tenuti all'uso de DPI ove prescritti, ad es. le scarpe .

Le SS.LL. sono tenute all'osservanza di quanto prescritto nella presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Monica Marasco

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)*